

Allegato 1

Patrimonio di base – Massimale del 15% per gli strumenti innovativi

1. Il presente Allegato si prefigge di chiarire il calcolo del massimale del 15% per gli strumenti innovativi concordato dal Comitato nel Comunicato stampa dell'ottobre 1998.
2. Gli strumenti innovativi devono essere circoscritti al 15% del patrimonio di base ("tier 1"), dedotto l'avviamento. L'ammontare consentito di tali strumenti innovativi è pari al 17,65% dell'ammontare di patrimonio di base non innovativo. Tale percentuale deriva dal rapporto tra 15 e 85% (ossia: $0,15/0,85 = 17,65\%$).
3. A titolo di esempio, si consideri una banca con azioni ordinarie per €75, azioni privilegiate irredimibili non cumulative per €15, partecipazioni di minoranza nel capitale ordinario di un'affiliata consolidata per €5 e un avviamento pari a €10. L'ammontare netto del patrimonio di base non innovativo sarà di $€75 + €15 + €5 - €10 = €85$.
4. L'ammontare consentito di strumenti innovativi che questa banca può includere nel patrimonio di base è di $€85 \times 17,65\% = €15$. Qualora la banca emetta strumenti innovativi per l'importo massimo accordato, il patrimonio complessivo di base ammonterà a $€85 + €15 = €100$. La percentuale di strumenti innovativi sul totale del patrimonio di base sarà pertanto pari al 15%.

Allegato 2

Metodo standardizzato – Attuazione del processo di “mapping”

1. Poiché le autorità di vigilanza avranno il compito di assegnare alle ponderazioni previste dal metodo standardizzato le valutazioni del rischio creditizio elaborate da una ECAI riconosciuta, esse dovranno considerare una serie di fattori qualitativi e quantitativi al fine di distinguere i relativi gradi di rischio espressi da ciascuna valutazione. I fattori qualitativi potrebbero comprendere, fra gli altri, il pool di emittenti valutati da ciascuna agenzia, la gamma di rating da questa attribuiti e il corrispondente significato, nonché la definizione di inadempienza (“default”) adottata dalle singole ECAI.

2. L'utilizzo di parametri quantificabili potrebbe contribuire a promuovere una più coerente assegnazione delle valutazioni del rischio creditizio alle ponderazioni del metodo standardizzato. Il presente Allegato riassume le proposte del Comitato per agevolare le autorità di vigilanza nei processi di “mapping”. I parametri presentati di seguito intendono fungere da guida per le autorità di vigilanza, e non fissare nuovi requisiti di idoneità per le ECAI, né integrare quelli esistenti.

Valutazione del tasso cumulativo di inadempienza: due proposte di misura

3. Per far sì che una data ponderazione di rischio sia appropriata a una determinata valutazione del rischio di credito, il Comitato raccomanda alle autorità di vigilanza di valutare il tasso cumulativo di inadempienza (CDR) associato all'insieme delle emissioni cui è stato assegnato il medesimo rating. Le autorità di vigilanza stimerebbero due distinte misure di CDR associate a ciascun rating riportato nel metodo standardizzato, utilizzando in entrambi i casi il tasso misurato su un periodo di tre anni.

- Per poter avere un'adeguata cognizione degli eventi di inadempienza di lungo periodo verificatisi nel corso del tempo, le autorità di vigilanza dovrebbero calcolare – purché siano disponibili dati sufficientemente dettagliati – la media decennale del CDR misurato su tre anni¹. Alle nuove agenzie di rating o a quelle che dispongono di serie storiche sui dati di inadempienza inferiori a dieci anni, le autorità di vigilanza potrebbero chiedere per ciascuna classe di rating una stima della media decennale del CDR misurato su tre anni, e ritenere in seguito responsabili le agenzie di tale stima ai fini della ponderazione di rischio delle attività da queste valutate.
- L'altra misura che le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione è il più recente CDR triennale associato a ciascuna valutazione del rischio elaborata da una ECAI.

4. Entrambe le misure andrebbero confrontate con i tassi storici aggregati di inadempienza delle valutazioni del rischio creditizio elaborate dal Comitato e ritenute rappresentative di un equivalente grado di rischiosità.

5. Poiché è presumibile che le ECAI dispongano di dati sui CDR triennali, le autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di confrontare i tassi di inadempienza riferiti alle valutazioni di una determinata ECAI con quelli associati ai rating di altri istituti, in particolare le principali agenzie che operano su popolazioni simili.

¹ Nel 2002, ad esempio, un'autorità di vigilanza calcolerebbe la media dei CDR sul triennio per gli emittenti assegnati a ciascuna classe di rating (la “coorte”) per ognuno dei dieci anni del periodo 1990–1999.



Attribuzione dei rating alle ponderazioni di rischio attraverso l'utilizzo dei CDR

6. Per aiutare le autorità di vigilanza nella determinazione delle appropriate ponderazioni di rischio cui assegnare i rating di una ECAI, le due suddette misure di CDR potrebbero essere confrontate con i seguenti valori CDR "di riferimento" e "benchmark":

- per ogni grado nella scala di rating di una ECAI, la media decennale del CDR su tre anni verrebbe raffrontata con un CDR triennale di riferimento di lungo periodo, che fornirebbe una rappresentazione di lungo termine degli eventi internazionali di inadempienza riferiti alle valutazioni del rischio;
- analogamente, per ogni grado nella scala di rating di una ECAI, i due più recenti CDR triennali andrebbero raffrontati con i relativi benchmark. Tale confronto sarebbe volto a determinare se le più recenti evidenze storiche delle ECAI nella valutazione del rischio di credito sono in linea con i benchmark prudenziali dei CDR.

7. La Tabella 1 illustra lo schema generale per tali confronti.

Tabella 1
Raffronti tra le misure di CDR²

Esperienza internazionale (derivata dalla combinazione delle evidenze storiche delle principali agenzie di rating)	da raffrontare con	Dati della ECAI
<i>Definita dal Comitato come guida</i>		<i>Calcolati dalle autorità nazionali di vigilanza sulla base dei dati di inadempienza della ECAI</i>
CDR di riferimento di lungo periodo		Media decennale dei CDR calcolati su tre anni
Valori benchmark dei CDR		Due più recenti CDR calcolati su tre anni

1. Raffronto tra la media di lungo periodo dei CDR su tre anni elaborata da una ECAI e CDR di riferimento di lungo periodo

8. Per ciascuna categoria di rischio di credito utilizzata nell'ambito del metodo standardizzato del presente Schema, il corrispondente CDR di riferimento di lungo periodo fornirebbe alle autorità di vigilanza informazioni sugli episodi di inadempienza a livello internazionale. La media decennale di una determinata valutazione di una ECAI riconosciuta tenderà a non corrispondere esattamente al CDR di riferimento di lungo periodo. Tali CDR intendono fungere da guida per le autorità di vigilanza, e non da valore obiettivo che le ECAI sono tenute a conseguire. Nella Tabella 2 vengono riportati i CDR triennali di riferimento di lungo periodo raccomandati dal Comitato per ciascuna delle categorie di rischio creditizio, sulla base delle osservazioni del Comitato sugli eventi di inadempienza riportati dalle principali agenzie di rating a livello internazionale.

² Va notato che ciascuna grande agenzia di rating sarebbe parimenti soggetta a tali confronti, mediante i quali le evidenze da essa riscontrate verrebbero raffrontate all'esperienza aggregata a livello internazionale.

Tabella 2

CDR triennali di riferimento di lungo periodo proposti dal Comitato

Valutazione S&P(Moody's)	AAA-AA (Aaa-Aa)	A (A)	BBB (Baa)	BB (Ba)	B (B)
Media ventennale dei CDR triennali	0,10%	0,25%	1,00%	7,50%	20,00%

2. Raffronto tra il più recente CDR triennale di una ECAI e i CDR benchmark

9. Poiché i CDR di una ECAI non debbono ad ogni costo eguagliare i CDR di riferimento, è importante fornire una nozione più precisa di quali siano i limiti massimi di CDR accettabili per ogni valutazione, e quindi per ogni ponderazione di rischio, contenuta nel metodo standardizzato.

10. L'opinione del Comitato è che i limiti massimi di CDR dovrebbero servire da guida per le autorità di vigilanza, e non necessariamente da criteri obbligatori. Il superamento del limite massimo di CDR non dovrebbe pertanto indurre l'autorità di vigilanza a innalzare indiscriminatamente la ponderazione di rischio associata a una determinata valutazione qualora essa sia convinta che tale superamento non scaturisca da una minore solidità dei criteri di valutazione del rischio creditizio, ma sia semplicemente di natura temporanea.

11. Per assistere le autorità di vigilanza nel decidere se un CDR rientri o meno in una gamma accettabile affinché il rating sia assegnato a una determinata ponderazione di rischio, verrebbero stabiliti due valori benchmark per ciascuna valutazione: uno di "monitoraggio" e uno di "intervento".

a) Benchmark di monitoraggio

12. Il superamento del benchmark CDR di "monitoraggio" indica che il valore corrente del tasso di inadempienza sperimentato da un'agenzia di rating per un determinato grado di valutazione del rischio di credito risulta significativamente più alto di quello rilevato a livello internazionale. Sebbene le valutazioni in questione continuerebbero in generale a essere associate alle corrispondenti ponderazioni di rischio, le autorità di vigilanza dovrebbero interpellare l'ECAI interessata per comprendere le ragioni alla base di una simile discordanza. Ove quest'ultima, a giudizio delle autorità, sia riconducibile a criteri meno solidi di valutazione del rischio di credito, la valutazione dell'ECAI in questione dovrebbe essere assegnata a una categoria di rischio superiore.

b) Benchmark di intervento

13. Il superamento del benchmark di "intervento" indica che il valore del tasso di inadempienza sperimentato da un'agenzia di rating per un determinato grado di valutazione del rischio di credito eccede in misura particolarmente ragguardevole quello rilevato a livello internazionale. È perciò presumibile che i criteri di valutazione dell'ECAI siano carenti oltre misura o non siano applicati in modo appropriato. Se il CDR triennale supera per due anni consecutivi il livello di intervento, le autorità di vigilanza dovrebbero verosimilmente declassare la valutazione del rischio a una categoria meno favorevole. Tuttavia, se a loro giudizio il superamento riscontrato non è attribuibile a una minore solidità dei criteri di valutazione utilizzati, esse potranno decidere di confermare la ponderazione di rischio originariamente assegnata³.

³ Ad esempio, se le autorità di vigilanza accertano che il superamento è provvisorio, forse perché rispecchia uno shock temporaneo o esogeno (quale una catastrofe naturale), allora le ponderazioni di rischio previste nel metodo standardizzato potrebbero rimanere valide. Analogamente, il superamento del livello di intervento da parte di più ECAI congiuntamente potrebbe indicare, più che un allentamento degli standard creditizi, un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato o uno shock esogeno. In entrambi i casi, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare le valutazioni dell'ECAI al fine di garantire che i più frequenti eventi di inadempienza non siano il risultato di criteri meno stringenti di valutazione del rischio di credito.

14. In tutti i casi in cui le autorità di vigilanza decidano di non modificare la categoria di rischio, esse potrebbero – sulla scorta di quanto stabilito nel secondo pilastro – incoraggiare le banche ad aumentare temporaneamente la propria dotazione di capitale o ad effettuare ulteriori accantonamenti ai fondi di riserva.

15. Nel caso in cui l'autorità abbia spostato il rating a una categoria di rischio superiore, è possibile riportarlo alla classe originaria qualora l'ECAI dimostri che il suo CDR triennale è calato, rimanendo al disotto del livello di monitoraggio per due anni consecutivi.

c) Calibrazione dei valori CDR benchmark

16. Dopo aver esaminato varie metodologie, il Comitato ha deciso di utilizzare simulazioni Montecarlo per calibrare i livelli sia di monitoraggio sia di intervento per ciascuna categoria di valutazione del rischio di credito. In particolare, i livelli di monitoraggio proposti sono stati derivati dall'intervallo di confidenza al 99° percentile e quelli di intervento dall'intervallo di confidenza al 99,9° percentile. Le simulazioni sono basate su dati storici di inadempienza pubblicati dalle maggiori agenzie internazionali di rating. I livelli derivati per ciascuna classe di valutazione del rischio sono presentati nella Tabella 3, arrotondati al primo decimale.

Tabella 3

CDR benchmark triennali proposti dal Comitato

Valutazione S&P(Moody's)	AAA-AA (Aaa-Aa)	A (A)	BBB (Baa)	BB (Ba)	B (B)
Livello di monitoraggio	0,8%	1,0%	2,4%	11,0%	28,6%
Livello di intervento	1,2%	1,3%	3,0%	12,4%	35,0%

Allegato 3

Esempio di ponderazioni del rischio nel sistema IRB

1. La tabella alla pagina seguente fornisce un esempio delle ponderazioni di rischio calcolate per quattro classi di attività nell'ambito del metodo basato sui rating interni (IRB) per la misurazione del rischio di credito. Ciascuna serie di ponderazioni per le perdite inattese (UL) è stata ricavata dall'appropriata funzione di ponderazione del rischio figurante tra quelle esposte nella Parte 2, Sezione III. Fra gli input utilizzati nell'esempio di calcolo figurano misure di PD e LGD, nonché una scadenza effettiva M posta pari a 2,5 anni.

2. I crediti nei confronti di piccole e medie imprese (PMI) – definiti come esposizioni verso società con fatturato dichiarato a livello di gruppo inferiore a €50 milioni – vengono corretti in funzione della dimensione aziendale. Di conseguenza, per determinare la seconda serie di ponderazioni del rischio riportate nella seconda colonna è stata operata tale correzione, dal momento che il volume di affari della società debitrice è stato posto pari a €5 milioni.

Esempio di ponderazioni del rischio nel sistema IRB per le UL

(in percentuale, se non altrimenti specificato)

Classe di attività	Crediti verso imprese		Mutui residenziali		Altri crediti al dettaglio		Crediti rotativi al dettaglio qualificati	
LGD	45	45	45	25	45	85	45	85
Scadenza: 2,5 anni								
Volume di affari (in milioni di €)	50	5						
PD								
0,03	14,44	11,30	4,15	2,30	4,45	8,41	0,98	1,85
0,05	19,65	15,39	6,23	3,46	6,63	12,52	1,51	2,86
0,10	29,65	23,30	10,69	5,94	11,16	21,08	2,71	5,12
0,25	49,47	39,01	21,30	11,83	21,15	39,96	5,76	10,88
0,40	62,72	49,49	29,94	16,64	28,42	53,69	8,41	15,88
0,50	69,61	54,91	35,08	19,49	32,36	61,13	10,04	18,97
0,75	82,78	65,14	46,46	25,81	40,10	75,74	13,80	26,06
1,00	92,32	72,40	56,40	31,33	45,77	86,46	17,22	32,53
1,30	100,95	78,77	67,00	37,22	50,80	95,95	21,02	39,70
1,50	105,59	82,11	73,45	40,80	53,37	100,81	23,40	44,19
2,00	114,86	88,55	87,94	48,85	57,99	109,53	28,92	54,63
2,50	122,16	93,43	100,64	55,91	60,90	115,03	33,98	64,18
3,00	128,44	97,58	111,99	62,22	62,79	118,61	38,66	73,03
4,00	139,58	105,04	131,63	73,13	65,01	122,80	47,16	89,08
5,00	149,86	112,27	148,22	82,35	66,42	125,45	54,75	103,41
6,00	159,61	119,48	162,52	90,29	67,73	127,94	61,61	116,37
10,00	193,09	146,51	204,41	113,56	75,54	142,69	83,89	158,47
15,00	221,54	171,91	235,72	130,96	88,60	167,36	103,89	196,23
20,00	238,23	188,42	253,12	140,62	100,28	189,41	117,99	222,86

Allegato 4

Criteria regolamentari per la classificazione del credito specializzato (SL)

Tabella 1

Classi di rating per esposizioni PF

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Grado di solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma tale situazione è instabile. Domanda sostenuta e stabile	Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile	Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo
Indicatori finanziari (per es., <i>debt service coverage ratio</i> – DSCR, <i>loan life coverage ratio</i> – LLCR, <i>project life coverage ratio</i> – PLCR e <i>debt-to-equity ratio</i>)	Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica molto robuste	Da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica del progetto robuste	Nella media, considerato il livello di rischio del progetto	Fragili, considerato il livello di rischio del progetto
Analisi di stress	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress severo e sostenuto	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di normale stress. Il progetto può fallire solo in caso di gravi condizioni economiche	Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico e può fallire in caso di normale fase recessiva	Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Struttura finanziaria				
Raffronto tra durata del credito e durata del progetto	La vita utile del progetto supera significativamente il termine del prestito	La vita utile del progetto supera il termine del prestito	La vita utile del progetto supera il termine del prestito	La vita utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito
Piano di ammortamento	Rimborso ammortizzato	Rimborso ammortizzato	Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza	Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio insufficienti o non disponibili
Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.)	Esposizione bassa	Esposizione accettabile	Protezione standard	Rischi significativi, non pienamente attenuati
Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo	Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all'export). Forte sostegno governativo	Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo	Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito.	Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole.
Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative)	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo	Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza	Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto
Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti	Questioni cruciali irrisolte circa l'opponibilità effettiva di contratti e garanzie

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Caratteristiche della transazione				
<i>Rischio tecnologico e di progettazione</i>	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di "start-up" attenuati da una rigorosa definizione del progetto	Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione
<i>Rischio di costruzione</i>				
Permessi e ubicazione	Tutti i permessi sono stati ottenuti	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine	I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti
Tipologia del contratto di costruzione	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza)	Assenza di contratto "chiavi in mano" a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza
Garanzie di completamento	Alta e solida copertura contro danni e/o ampie garanzie di completamento da sponsor altamente affidabili sotto il profilo finanziario	Alta copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo finanziario	Adeguate copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo finanziario	Inadeguata o inconsistente copertura contro danni, ovvero basse garanzie di completamento
Esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'appaltatore nella costruzione di progetti simili	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
<i>Rischio operativo</i>				
Entità e natura dei contratti di messa in operatività e manutenzione (O&M)	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva	Contratti a lungo termine e/o appositi conti di riserva	Contratti o appositi conti di riserva limitati	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi indipendentemente dalle garanzie

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'operatore	Ottime, ovvero impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica	Forti	Accettabili	Limitate/deboli ovvero dipendenza dell'operatore locale dalle autorità locali
<i>Rischio dell'acquirente di sbocco ("off-take risk")</i>				
a) in presenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Eccellente affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito	Buona affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito	Accettabile merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito	Basso merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione al disotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito
b) in assenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato mondiale; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabiliti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabiliti	La merce è venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti	La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti ovvero non è di solito venduta su mercati organizzati
<i>Rischio di fornitura</i>				
Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo	Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permane un certo rischio di prezzo
Rischi di riserva (per es., sviluppo delle risorse naturali)	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito	Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Solidità dello sponsor				
Esperienza pregressa, solidità finanziaria ed esperienza dello sponsor nel paese/settore	Sponsor solido con ottima esperienza pregressa ed elevato standing finanziario	Sponsor di buon livello con soddisfacente esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor adeguato con adeguata esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor di basso livello senza esperienza pregressa o con esperienza discutibile e/o finanziariamente debole
Sostegno dello sponsor, come da partecipazioni, clausole di proprietà e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario	Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale, strategia di lungo termine)	Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale, strategia di lungo termine)	Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale)	Limitato. Il progetto non è cruciale per l'attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor
Pacchetto di garanzie				
Assegnazione di contratti e fondi	Pienamente esauriente	Esauriente	Accettabile	Debole
Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi	Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Scarse garanzie a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia
Controllo del prestatore sul cash flow (per es., "cash sweep", conti indipendenti di deposito presso terzi)	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Solidità delle clausole contrattuali (rimborsi anticipati obbligatori, regolamento differito, pagamenti "a cascata", limitazioni sui dividendi, ecc.)	Alta, vista la tipologia del progetto Non è consentita l'accensione di ulteriori debiti	Soddisfacente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura estremamente limitata l'accensione di ulteriori debiti	Sufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura limitata l'accensione di ulteriori debiti	Insufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura illimitata l'accensione di ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisti, ecc.)	Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto rating	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il cash flow operativo

Tabella 2
Classi di rating per esposizioni IPRE e HVCRE

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista	Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità	Deboli. Sono incerti sia i tempi del miglioramento delle condizioni sia il loro ritorno all'equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza
Indicatori finanziari e tasso di anticipazione	DSCR ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) e LTV basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) e LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	Il DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV	DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa e LTV ben al di sopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti
Analisi di stress	La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica)	La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche	Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo delle entrate che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di inadempimento	Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile un "default" a meno di un miglioramento nel breve termine

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Prevedibilità dei flussi di cassa				
a) Proprietà ultimate e stabilizzate	Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili	Contratti di locazione per lo più a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese prevedibili	Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato indice della disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate	Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell'alto turnover dei locatari
b) Proprietà ultimate e non stabilizzate	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione per lo più conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà tempo	Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti
c) In fase di costruzione	L'intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità	La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento rateale permanente da un prestatore affidabile	L'attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. La banca potrebbe fungere da prestatore permanente	La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revoche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente
Caratteristiche dell'attività				
Ubicazione	La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	L'ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi	Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Progettazione e condizioni	La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione	La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione
Proprietà in fase di costruzione	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati	Budget adeguato e appaltatori mediamente qualificati	Budget incapiente o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori
Solidità dello sponsor o del promotore				
Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà	Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia	Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso cash flow. Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche	Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o non in forma di contante. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media	Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà
Reputazione ed esperienza pregressa con proprietà simili	Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Qualità appropriata dello sponsor e del management. Uno dei due soggetti ha una positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Modesta qualità dello sponsor e del management. L'esperienza pregressa del management o dello sponsor non desta serie preoccupazioni	Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di proprietà immobiliari
Rapporti con rilevanti professionisti del settore	Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari	Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Pacchetto di garanzie				
Natura del privilegio	Garanzia di primo grado perfezionata ¹	Garanzia di primo grado perfezionata ¹	Garanzia di primo grado perfezionata ¹	Limitata capacità di pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine)	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore non ha ottenuto l'assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell'immobile
Qualità della copertura assicurativa	Appropriata	Appropriata	Appropriata	Inferiore alla norma

¹ In alcuni mercati i finanziatori fanno ampio ricorso a strutture di prestito che contemplan garanzie non di primo grado ("junior lien"). Queste ultime potrebbero essere indicative di tale livello di rischio se il rapporto "loan-to-value" (LTV) totale comprensivo di tutte le posizioni a più alto grado di prelazione ("senior") non supera l'LTV normale di un prestito di primo grado.

Tabella 3
Classi di rating per esposizioni OF

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all'entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all'entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all'entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto
Indicatori finanziari (DSCR e LVR)	Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste	Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste	Nella media, considerato il tipo di attività	Fragili, considerato il tipo di attività
Analisi di stress	Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico	Introiti a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. L'inadempienza è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche	Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva	Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento
Liquidità di mercato	Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide	Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide	Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità	Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, incluso rischio di trasferimento	Molto basso; solidi strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Basso; soddisfacenti strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Moderato; sufficienti strumenti di attenuazione del rischio	Alto; strumenti di attenuazione del rischio deboli o inesistenti
Rischio legale e regolamentare	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento generalmente favorevole all'esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest'ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa	Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L'ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l'esecuzione dei contratti

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Caratteristiche della transazione				
Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell'attività	Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza	Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili	Ingente entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza	Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima
Rischio operativo				
Permessi/concessioni	Tutti i permessi sono stati ottenuti; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza	Problemi nell'ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione
Entità e natura dei contratti O&M	Solido contratto a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a lungo termine e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso)	Assenza di contratto; rischio di ingente aumento dei costi operativi oltre l'entità delle garanzie
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Caratteristiche dell'attività				
Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (per es., età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato	Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato	Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell'attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Valore di rivendita	Valore corrente ben al disopra del valore del debito	Moderatamente superiore al valore del debito	Leggermente superiore al valore del debito	Inferiore al valore del debito
Sensibilità del valore e della liquidità dell'attività al ciclo economico	Relativamente insensibili	Sensibili	Piuttosto sensibili	Altamente sensibili
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor	Precedenti e standing finanziario eccellenti	Precedenti e standing finanziario di buon livello	Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello	Precedenti inesistenti o discutibili e/o standing finanziario carente
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo dell'attività
Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni)	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività solo entro certi limiti
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Tabella 4
Classi di rating per esposizioni CF

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Solidità finanziaria				
Grado di sovracopertura con garanzia ("overcollateralisation") dell'operazione	Forte	Buono	Soddisfacente	Debole
Contesto politico-giuridico				
Rischio paese	Rischio assente	Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'interno in un paese emergente)
Attenuazione del rischio paese	Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe	Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente	Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile	Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole
Caratteristiche dell'attività				
Liquidità e vulnerabilità ad avarie	La merce è quotata e può essere coperta tramite futures o strumenti OTC. Merce non avariabile	La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile	Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile	Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria del commerciante	Molto forte, con riferimento sia all'approccio ("trading philosophy") sia ai rischi	Forte	Adeguate	Debole

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
Esperienza pregressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico	Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi	Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati superiori alla media in termini operativi e di efficienza dei costi	Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati nella media in termini operativi e di efficienza dei costi	Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili
Controlli commerciali e strategie di copertura	Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Problemi trascurabili o assenti in passato	Il dettagliante ha subito perdite significative in passato
Qualità dell'informazione finanziaria	Eccellente	Buona	Soddisfacente	Insufficiente o carente in taluni ambiti
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall'intervento di una terza parte, se del caso	Permangono taluni rischi di perdere il controllo delle attività; recupero non assicurato
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Allegato 5

Calcolo dell'effetto di attenuazione del rischio di credito nella formula prudenziale Esempi illustrativi

Di seguito vengono forniti alcuni esempi illustrativi per determinare il modo in cui le garanzie reali e personali devono essere riconosciute utilizzando la formula prudenziale (SF).

Garanzia reale – copertura proporzionale

Si consideri una banca "originator" che acquisti un'esposizione connessa con una cartolarizzazione di €100 con un livello di supporto al credito ("credit enhancement") superiore a K_{IRB} per cui non sia disponibile un rating esterno o desunto. Si ipotizzi inoltre che il requisito patrimoniale SF su tale esposizione sia di €1,6 (ossia, moltiplicandolo per 12,5 origina attività ponderate per il rischio pari a €20) e che la banca "originator" abbia ricevuto garanzie reali per €80 sotto forma di contante denominato nella stessa valuta dell'esposizione acquistata. Il requisito patrimoniale della posizione si determina moltiplicando il requisito patrimoniale SF per il rapporto fra l'ammontare aggiustato dell'esposizione e il suo ammontare originario, come illustrato di seguito.

Fase 1 – Ammontare aggiustato dell'esposizione (E^*) = $\max \{0, [E \times (1 + He) - C \times (1 - Hc - Hfx)]\}$

$$E^* = \max \{0, [100 \times (1 + 0) - 80 \times (1 - 0 - 0)]\} = €20$$

dove, sulla base delle informazioni di cui sopra:

E^* = valore dell'esposizione dopo l'attenuazione del rischio (€20)

E = valore corrente dell'esposizione (€100)

He = scarto appropriato per l'esposizione (tale scarto non è rilevante poiché la banca "originator" non sta cedendo l'esposizione derivante da cartolarizzazione in cambio della garanzia)

C = valore corrente della garanzia ricevuta (€80)

Hc = scarto appropriato per la garanzia (0)

Hfx = scarto appropriato per il disallineamento tra garanzia ed esposizione (0)

Fase 2 – Requisito patrimoniale = $(E^*/E) \times$ requisito patrimoniale SF

dove, sulla base delle informazioni di cui sopra:

$$\text{requisito patrimoniale} = €20/€100 \times €1,6 = €0,32$$

Garanzia personale – copertura proporzionale

Si considerino tutte le ipotesi di cui all'esempio precedente, fatta eccezione per la forma di CRM. Si ipotizzi che la banca abbia ricevuto da un'altra banca una garanzia personale idonea per l'ammontare di €80. Pertanto, non si applicherà lo scarto per il disallineamento di valuta. Il requisito patrimoniale si determina come segue:

- alla quota garantita dell'esposizione derivante da cartolarizzazione (€80) si applica la ponderazione di rischio relativa al fornitore della protezione. Questa equivale alla ponderazione applicabile a un prestito non garantito alla banca garante, come previsto nel metodo IRB. Si ipotizzi che la ponderazione di rischio sia del 10%. Di conseguenza, il requisito patrimoniale sulla quota garantita sarà: $€80 \times 10\% \times 0,08 = €0,64$;


- il requisito patrimoniale sulla quota non garantita (€20) è ottenuto moltiplicando il requisito patrimoniale sull'esposizione derivante da cartolarizzazione per l'incidenza della quota non garantita sull'ammontare dell'esposizione. Tale incidenza percentuale sarà di: $€20/€100 = 20\%$. Di conseguenza, il requisito patrimoniale sarà di: $€1,6 \times 20\% = €0,32$.

Il requisito patrimoniale complessivo per le due quote, garantita e non garantita, è pari a:

$$€0,64 \text{ (quota garantita)} + €0,32 \text{ (quota non garantita)} = €0,96.$$

CRM a copertura delle tranche con grado più elevato di priorità nel rimborso

Si consideri il caso di una banca "originator" che cartolarizza un pool di prestiti del valore di €1 000. Il K_{IRB} di tale pool è del 5% (requisito patrimoniale pari a €50). Si ipotizzi l'emergere di una posizione del tipo "prima perdita" ("first loss") pari a €20. La banca "originator" trattiene unicamente la seconda tranche di titoli con maggior grado di subordinazione nel rimborso: una tranche priva di rating del valore di €45. La situazione può essere riassunta come segue:



1. Requisito patrimoniale in assenza di garanzie reali o personali


Sulla base di questo esempio, il requisito patrimoniale per la tranche priva di rating trattenuta che è attraversata dalla linea K_{IRB} è pari alla somma dei requisiti patrimoniali delle tranche a) e b) nel grafico precedente:

- si ipotizzi che la ponderazione di rischio SF per la subtranche a) sia pari all'820%. Pertanto, le attività ponderate per il rischio equivalgono a $€15 \times 820\% = €123$. Il requisito patrimoniale è pari a $€123 \times 8\% = €9,84$;
- la subtranche al disotto della linea K_{IRB} deve essere dedotta. Attività ponderate per il rischio: $€30 \times 1250\% = €375$. Requisito patrimoniale: $€375 \times 8\% = €30$.

Requisito patrimoniale complessivo per la tranche priva di rating trattenuta = $€9,84 + €30 = €39,84$.

2. Requisito patrimoniale in presenza di garanzie reali

Si ipotizzi ora che la banca "originator" abbia ricevuto una garanzia reale per €25 sotto forma di contante denominato nella stessa valuta dell'esposizione oggetto di cartolarizzazione. Dal momento che la tranche è attraversata dalla linea K_{IRB} , si deve ipotizzare che la garanzia copra la subtranche di grado più elevato ("senior") situata al disopra del livello K_{IRB} (la subtranche a) coperta per €15) e, solo nel caso in cui resti disponibile una parte di garanzia, la copertura deve essere applicata alla subtranche situata al disotto del livello K_{IRB} , a partire dalla porzione con grado più elevato di priorità nel rimborso (nell'esempio, la subtranche b) coperta per €10). In questo modo si ottiene:



Il requisito patrimoniale della posizione si determina moltiplicando il requisito patrimoniale SF per il rapporto fra l'ammontare aggiustato dell'esposizione e il suo ammontare originario, come illustrato di seguito. Questo procedimento va applicato a entrambe le subtranche.

- a) La prima subtranche presenta un'esposizione originaria di €15 e una garanzia reale per €15, e risulta pertanto completamente coperta. In altri termini:

Fase 1 – Ammontare aggiustato dell'esposizione

$$E^* = \max \{0, [E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]\} = \max \{0, [15 - 15]\} = \text{€}0$$

dove:

E^* = valore dell'esposizione dopo l'attenuazione del rischio (€0)

E = valore corrente dell'esposizione (€15)

C = valore corrente della garanzia ricevuta (€15)

H_e = scarto appropriato per l'esposizione (in questo caso non rilevante e pertanto posto pari a 0)

H_c e H_{fx} = scarto appropriato per la garanzia e scarto per il disallineamento tra garanzia ed esposizione (posto per semplicità pari a 0)

Fase 2 – Requisito patrimoniale = $(E^*/E) \times$ requisito patrimoniale SF

$$\text{Requisito patrimoniale} = 0 \times \text{€}9,84 = \text{€}0$$

- b) La seconda subtranche presenta un'esposizione originaria di €30 e una garanzia reale per €10, corrispondente all'ammontare rimasto disponibile dopo la copertura della subtranche situata al di sopra del livello K_{IRB} . Pertanto, questi €10 vanno allocati alla porzione più "senior" della subtranche da €30.

Fase 1 – Ammontare aggiustato dell'esposizione

$$E^* = \max \{0, [30 \times (1 + 0) - 10 \times (1 - 0 - 0)]\} = \text{€}20$$


Fase 2 – Requisito patrimoniale = $(E^*/E) \times$ requisito patrimoniale SF

$$\text{Requisito patrimoniale} = \text{€}20/\text{€}30 \times \text{€}30 = \text{€}20$$

In conclusione, il requisito patrimoniale complessivo per la tranche priva di rating attraversata dal livello K_{IRB} è pari a: €0 + €20 = €20

3. Garanzie personali

Si ipotizzi ora che, in luogo della garanzia reale, la banca abbia ricevuto da un'altra banca una garanzia idonea per un ammontare di €25. Pertanto, non si applica lo scarto per il disallineamento di valuta. La situazione può essere riassunta come segue:



Il requisito patrimoniale per le due subtranche si determina nel modo seguente:

- a) la prima subtranche presenta un'esposizione originaria di €15 e una garanzia personale per €15, e risulta perciò completamente coperta. All'importo di €15 si applicherà la ponderazione del rischio relativa al fornitore della protezione. Questa equivale alla ponderazione

applicabile a un prestito non garantito alla banca garante, come previsto nel metodo IRB. Si ipotizzi che la ponderazione di rischio sia pari al 20%.

Il requisito patrimoniale sulla quota garantita è di $€15 \times 20\% \times 8\% = €0,24$

- b) La seconda subtranche presenta un'esposizione originaria di €30 e una garanzia personale per €10 che deve essere allocata alla porzione della subtranche con più alto grado di priorità nel rimborso. Di conseguenza, la porzione protetta è pari a €10 e quella non protetta a €20.
- Anche in questo caso, alla quota garantita dell'esposizione derivante da cartolarizzazione si applica la ponderazione di rischio della banca garante.

Il requisito patrimoniale sulla quota garantita è di $€10 \times 20\% \times 8\% = €0,16$.

Il requisito patrimoniale sulla quota non garantita (per una posizione priva di rating al di sotto del livello K_{IRB}) è di $€20 \times 1250\% \times 8\% = €20$.

Requisito patrimoniale complessivo per la tranche priva di rating attraversata dal livello K_{IRB} = €0,24 (quota garantita, al di sopra del livello K_{IRB}) + €0,16 (quota garantita, al di sotto del livello K_{IRB}) + €20 (quota non garantita, al di sotto del livello K_{IRB}) = €20,4.

Allegato 6

Classificazione delle linee di business

Livello 1	Livello 2	Gruppi di attività
Corporate finance	Finanza di impresa	Fusioni e acquisizioni (M&A), sottoscrizioni a fermo, privatizzazioni, cartolarizzazioni, attività di ricerca, emissioni obbligazionarie (debito pubblico, alto rendimento), aumenti di capitale, sindacati di collocamento e garanzia, offerte pubbliche iniziali, collocamenti titoli del settore privato
	Finanza pubblica e degli enti locali	
	Merchant banking	
	Servizi di consulenza	
Trading & sales	Collocamento	Reddito fisso, azioni, valute, merci, gestione del credito, funding, negoziazione c/proprio di strumenti finanziari, prestiti e PcT, raccolta ordini e negoziazione c/terzi di strumenti finanziari (verso "operatori qualificati"), gestione del debito, prime brokerage
	Market making	
	Attività in proprio	
	Tesoreria	
Retail banking	Retail banking	Attività (principali e ancillari) rivolte alla clientela retail: prestiti e depositi, servizi bancari, gestioni fiduciarie e immobiliari
	Private banking	Attività (principali e ancillari) rivolte alla clientela privata: prestiti e depositi, servizi bancari, gestioni fiduciarie e immobiliari, consulenza agli investimenti
	Gestione di carte	Carte di credito e di debito per il settore commerciale e imprenditoriale, per la clientela retail e privata
Commercial banking	Commercial banking	Attività (principali e ancillari) rivolte alla clientela corporate: project finance, gestioni immobiliari, credito all'esportazione, credito alle attività commerciali, factoring, leasing, prestiti, fidejussioni, titoli cambiari
Payment & settlement ²	Clientela esterna	Pagamenti e incassi, trasferimento fondi, compensazione e regolamento (verso "operatori qualificati")
Agency services	Custodia	Servizi di banca fiduciaria, banca depositaria e attività di custodia titoli (verso "operatori qualificati")
	Servizi di agenzia per la clientela corporate	Mandati di emissione e pagamento
	Amministrazione fiduciaria per la clientela corporate	
Asset management	Gestione fondi con mandato	In pool, separata, al dettaglio; in titoli pubblici, in fondi chiusi e aperti, in azioni del settore privato
	Gestione fondi senza mandato	In pool, separata, al dettaglio; in titoli pubblici, in fondi chiusi e aperti
Retail brokerage	Retail brokerage	Raccolta ordini, negoziazione c/terzi e collocamento di strumenti finanziari e prodotti assicurativi (verso "operatori non qualificati")

¹ Nota a cura della Banca d'Italia
Per "operatori qualificati" si intendono i soggetti individuati dall'art. 31, comma 2, del provvedimento Consob n. 11522 dell'1/7/98, con esclusione delle "persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare; fondazioni bancarie; ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante". Per "operatori non qualificati" si intendono tutti i soggetti che non rientrano nella categoria "operatori qualificati".

² Le perdite relative a pagamenti e compensazioni connesse ad attività proprie della banca dovranno essere incluse nella serie storica delle perdite relative alla linea di business interessata.

Principi per la mappatura delle linee di business³

- a) Tutte le attività devono essere classificate in una delle otto linee di business previste per il Livello 1 in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente.
- b) Ogni attività bancaria o non bancaria che non può essere facilmente attribuita a una linea di business nello schema, ma che rappresenta una funzione ancillare di un'attività ivi compresa, deve essere allocata alla linea di business di riferimento. Qualora l'attività ancillare faccia capo a più di una linea di business, deve essere utilizzato un criterio oggettivo di classificazione.
- c) Se nell'ambito del processo di allocazione del margine di intermediazione un'attività non può essere allocata a una specifica linea di business, essa dovrà essere imputata a quella linea di business che produce il requisito patrimoniale più alto. La stessa regola si applica anche alle attività ancillari.
- d) Le banche possono utilizzare metodi interni di "pricing" per allocare il margine di intermediazione alle varie linee di business, a condizione che il margine di intermediazione totale della banca (risultante dal metodo base) sia equivalente alla somma del margine di intermediazione delle otto linee di business.
- e) La classificazione delle attività in linee di business ai fini del calcolo del capitale per rischi operativi deve essere coerente con le definizioni di linee di business impiegate nel computo del capitale regolamentare in altre categorie di rischio (ossia, rischio di credito e rischio di mercato). Eventuali scostamenti da questo principio dovranno essere chiaramente motivati e documentati.
- f) Il procedimento di classificazione utilizzato deve essere chiaramente documentato. In particolare, le definizioni date per le linee di business devono essere sufficientemente chiare e dettagliate per permettere a terzi di replicarne la mappatura. La documentazione deve, fra l'altro, motivare chiaramente eventuali eccezioni o sconfinamenti ed essere mantenuta in archivio.

³ Indicazioni supplementari in tema di "mapping" delle linee di business

Le banche possono scegliere tra una varietà di approcci validi per allocare le proprie attività alle otto linee di business, purché l'approccio adottato sia conforme ai principi stabiliti per la classificazione. Nondimeno, il Comitato è consapevole del fatto che alcune banche gradirebbero ricevere ulteriori indirizzi in materia. I paragrafi seguenti propongono perciò un esempio di un possibile approccio che la banca potrebbe impiegare nel "mapping" del margine di intermediazione.

Il margine di intermediazione da attività di "retail banking" corrisponde al reddito netto da interessi su prestiti e anticipazioni alla clientela retail e alle PMI rientranti in tale categoria, più le commissioni relative alle tradizionali attività al dettaglio, i redditi netti da swap e derivati detenuti a copertura del "banking book" e quelli su crediti commerciali acquistati. Per calcolare il reddito netto da attività di "retail banking", la banca deve dedurre dagli interessi percepiti su prestiti e anticipazioni alla clientela il costo medio ponderato del relativo finanziamento (a prescindere dalla fonte di provvista – depositi al dettaglio o di altro tipo).

Analogamente, il margine di intermediazione da attività di "commercial banking" è formato dal reddito netto da interessi su prestiti e anticipazioni a imprese (più le PMI rientranti in tale categoria), clientela interbancaria e sovrana, e quello su crediti commerciali acquistati, più le commissioni relative alle tradizionali attività di "commercial banking", inclusi impegni, garanzie personali, titoli cambiari, reddito netto su titoli detenuti nel "banking book" (ad esempio, cedole e dividendi) e profitti/perdite su swap e derivati detenuti a corrispondente copertura. Anche in questo caso, per calcolare il reddito netto da attività di "commercial banking" la banca deve portare in detrazione dagli interessi percepiti su prestiti e anticipazioni alla clientela societaria, bancaria e sovrana il costo medio ponderato del relativo finanziamento (a prescindere dalla fonte).

Per la linea di business "trading & sales", il margine di intermediazione equivale ai profitti o alle perdite su strumenti detenuti a fini di negoziazione (ossia, nel "mark-to-market book"), al netto dei costi del finanziamento, più le commissioni percepite sull'attività di intermediazione svolta verso "operatori qualificati".

Per le altre cinque linee di business, il margine di intermediazione è essenzialmente formato dalle commissioni/provvigioni nette percepite per ciascuna linea. Nel caso delle attività di "payment & settlement", si considerano le commissioni relative alla fornitura di servizi della specie agli "operatori qualificati". L'"asset management" è la gestione di patrimoni per conto terzi.

- g) Devono essere in funzione procedimenti per definire il “mapping” di ogni nuova attività o prodotto.
- h) L’alta direzione è responsabile delle strategie di “mapping”, che sono soggette all’approvazione del consiglio di amministrazione.
- i) Il processo di classificazione delle linee di business deve essere sottoposto a revisione indipendente.

Allegato 7

Classificazione dettagliata delle tipologie di eventi di perdita

Categoria dell'evento (Livello 1)	Definizione	Categorie (Livello 2)	Esempi di attività (Livello 3)
Frode interna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazioni/aggiramenti di leggi, regolamenti o direttive aziendali – ad esclusione degli episodi di discriminazione o mancata applicazione di condizioni paritarie – che coinvolgano almeno una risorsa interna della banca	Attività non autorizzata	Transazioni non registrate (intenzionalmente) Transazioni non autorizzate (con perdita monetaria) Valutazioni di mercato intenzionalmente errate
		Furto e frode	Frode/frode creditizia/scoperti non autorizzati Furto/estorsione/appropriazione indebita/rapina Sottrazione di beni Distruzione dolosa di beni Contraffazione/falsificazione Manipolazione di assegni Contrabbando Appropriazione di conti/usurpazione di identità, ecc. Intenzionale inadempienza o evasione fiscale Corruzione/tangenti Insider trading (a titolo personale)
Frode esterna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazioni di leggi da parte di terzi	Furto e frode	Furto/rapina Contraffazione/falsificazione Manipolazione di assegni
		Sicurezza dei sistemi	Danni derivanti da pirateria informatica Sottrazione di informazioni (con perdita monetaria)
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro	Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o mancata applicazione di condizioni paritarie	Rapporto di impiego	Retribuzioni, indennità, questioni relative alla cessazione del rapporto di impiego Attività sindacali
		Sicurezza sul lavoro	Responsabilità civile (cadute e simili) Eventi relativi alla salute e alla sicurezza dei dipendenti Retribuzioni dei dipendenti
		Discriminazioni/condizioni non paritarie	Tutti i tipi di discriminazione

Categoria dell'evento (Livello 1)	Definizione	Categorie (Livello 2)	Esempi di attività (Livello 3)
Clientela, prodotti e prassi di business	Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti fiduciari e di adeguatezza del cliente), ovvero dalla natura o dalla caratteristica del prodotto	Adeguatezza, informativa e rapporti fiduciari	Violazioni dei vincoli fiduciari o delle linee guida Adeguatezza/obblighi di informazione ("know-your-customer", ecc.) Violazioni dei requisiti di informativa per la clientela retail Violazione della privacy Strategie di vendita aggressive Creazione di operazioni fittizie/manipolazione di conti ("churning") Uso improprio di informazioni riservate Responsabilità del creditore
		Prassi di business o di mercato improprie	Antitrust Prassi di negoziazione o di mercato improprie Manipolazione del mercato Insider trading (per conto dell'azienda) Attività non autorizzate Riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite
		Difetti nella produzione	Vizi di produzione (mancata autorizzazione, ecc.) Errori di modello
		Selezioni, sponsorizzazioni e limiti di esposizione	Mancata/inadeguata analisi dei bisogni del cliente Superamento dei limiti di esposizione del cliente
		Attività di consulenza	Controversie riguardo alla performance effettiva
Danni a beni materiali	Perdite dovute a danneggiamento o distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi	Catastrofi e altri eventi	Perdite dovute a catastrofi naturali Perdite per atti umani di origine esterna (terrorismo, vandalismo)
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi informatici	Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi informatici	Sistemi	Hardware Software Telecomunicazioni Interruzioni/guasti nell'erogazione di servizi di utilità

Categoria dell'evento (Livello 1)	Definizione	Categorie (Livello 2)	Esempi di attività (Livello 3)
Esecuzione, consegna e gestione dei processi	Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché alle relazioni con controparti commerciali e venditori	Avvio, esecuzione e completamento delle transazioni	Difetti di comunicazione Errori di inserimento, manutenzione o acquisizione dei dati Mancato rispetto di scadenze o altre responsabilità Disfunzioni di modelli o sistemi Errori contabili o di assegnazione alle entità Negligenze nell'esecuzione di altre mansioni Mancata consegna Negligenze nella gestione delle garanzie Negligenze nella tenuta delle basi di dati
		Monitoraggio e reporting	Inadempienze negli obblighi di reporting Inaccurate segnalazioni al pubblico (perdite subite)
		Acquisizione della clientela e relativa tenuta della documentazione	Assenza di autorizzazioni o di manleve del cliente Assenza o incompletezza della documentazione legale
		Gestione dei conti della clientela	Accesso non autorizzato ai conti Anagrafe dei clienti non corretta (perdite subite) Perdite o danni ai beni del cliente dovuti a negligenza
		Controparti commerciali	Inadempienze verso controparti diverse dalla clientela Controversie con controparti diverse dalla clientela
		Venditori e fornitori	Outsourcing Controversie con venditori

Allegato 8

Rassegna delle metodologie per il trattamento a fini patrimoniali delle operazioni assistite da garanzie reali di natura finanziaria nei metodi standardizzato e IRB

1. Le regole previste dal metodo standardizzato – attenuazione del rischio di credito (CRM) per le transazioni assistite da garanzia reale determinano in linea generale il trattamento da riservare sia nel metodo standardizzato sia in quello IRB di base alle attività del “banking book” assistite da garanzia reale finanziaria di adeguata qualità. Le banche che adotteranno il metodo IRB avanzato tratteranno di norma le garanzie finanziarie a fronte di esposizioni del “banking book” facendo uso di stime interne per correggere la perdita in caso di inadempienza (LGD) relativa all’esposizione. Un’eccezione al riguardo attiene al riconoscimento delle transazioni di tipo PcT soggette ad accordi-tipo di netting, come verrà discusso più avanti.
2. Le esposizioni garantite che prendono la forma di transazioni di tipo PcT (ad esempio, PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) sono soggette a un trattamento particolare. Se detenute nel “trading book”, esse sono assoggettate a un requisito patrimoniale per il rischio di controparte (cfr. infra). Inoltre, tutte le banche – comprese quelle che adottano il metodo IRB avanzato – sono tenute ad applicare la metodologia prevista nella sezione CRM, descritta di seguito, per le transazioni di tipo PcT figuranti sia nel “banking book” sia nel “trading book” e soggette ad accordi-tipo di netting, ove desiderino riconoscere gli effetti della compensazione a fini prudenziali.

Metodi standardizzato e IRB di base

3. Nell’ambito del metodo standardizzato le banche possono impiegare il metodo semplificato o quello integrale per determinare le ponderazioni di rischio appropriate da applicare alle transazioni assistite da idonea garanzia finanziaria. Il metodo semplificato prevede che la ponderazione di rischio della garanzia sostituisca quella della controparte. Ad eccezione di alcune tipologie di transazioni a rischio molto basso, il valore minimo della ponderazione è pari al 20%. Nell’ambito del metodo IRB di base, le banche potranno unicamente far uso del metodo integrale.
4. Nell’ambito del metodo integrale, la garanzia finanziaria idonea riduce l’ammontare dell’esposizione verso la controparte. Il valore della garanzia viene ridotto – e, ove opportuno, quello dell’esposizione aumentato – con l’applicazione di scarti per tener conto di eventuali variazioni nei prezzi di mercato dei titoli e nei tassi di cambio durante il periodo di detenzione. Ne risulta un ammontare aggiustato dell’esposizione (E^*). Le banche possono impiegare sia gli scarti prudenziali fissati dal Comitato sia, subordinatamente al rispetto dei relativi criteri di ammissione, gli scarti stimati internamente. Laddove il periodo regolamentare di detenzione per il calcolo degli scarti non coincida con quello previsto per quel tipo di transazione garantita, gli scarti devono essere opportunamente aggiustati verso l’alto o verso il basso. Dopo aver calcolato E^* , la banca che adotta il metodo standardizzato assegnerà a tale ammontare una ponderazione del rischio appropriata alla controparte. Per le transazioni assistite da garanzia finanziaria diverse dai PcT soggetti ad accordi-tipo di netting, le banche che adottano il metodo IRB di base devono utilizzare il valore di E^* per correggere la LGD relativa all’esposizione.

Trattamento particolare per le transazioni di tipo PcT

5. Le transazioni di tipo PcT detenute nel “trading book”, così come i derivati OTC contabilizzati nello stesso portafoglio, sono soggette a un requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte. Per calcolare tale requisito, la banca che adotta il metodo standardizzato deve utilizzare il metodo integrale previsto per le garanzie reali, e non quello semplificato.

6. Alle transazioni di tipo PcT non soggette ad accordi-tipo di netting si applica lo stesso trattamento patrimoniale riservato alle altre transazioni con garanzia reale. Tuttavia, le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà di far applicare alle banche che utilizzano il metodo integrale uno scarto pari a zero ove la transazione abbia come controparte un operatore primario e soddisfi taluni altri criteri (cosiddetto "trattamento in deroga"). Nel caso in cui le transazioni di tipo PcT siano soggette ad accordi-tipo di netting, a prescindere dal fatto che siano detenute nel "banking book" o nel "trading book", una banca può scegliere di non riconoscere gli effetti della compensazione per fini prudenziali. In questo caso, ogni transazione sarà soggetta a un requisito patrimoniale indipendentemente dall'esistenza dell'accordo-tipo.

7. Ove una banca desideri riconoscere a fini patrimoniali gli effetti di accordi-tipo di netting sulle transazioni assimilabili a PcT, essa deve applicare a livello di singola controparte il trattamento previsto al riguardo nella sezione CRM. Tale trattamento si applica a tutte le transazioni assimilabili a PcT soggette ad accordi-tipo di netting, a prescindere dal metodo utilizzato dalla banca (standardizzato, IRB di base o IRB avanzato) e dal portafoglio in cui è detenuta la transazione ("banking book" o "trading book"). Secondo tale trattamento, la banca calcola E^* come somma dell'esposizione netta corrente relativa al contratto e di una maggiorazione ("add-on") per tener conto di potenziali variazioni nei prezzi dei titoli e nei tassi di cambio. La maggiorazione può essere determinata in base agli scarti prudenziali o, per le banche che soddisfano i criteri di ammissione, agli scarti stimati internamente ovvero a un modello VaR interno. In quest'ultimo caso, non è consentito l'impiego del trattamento in deroga agli scarti sulle transazioni di tipo PcT.

8. L'ammontare calcolato di E^* coincide di fatto con l'"equivalente creditizio" non garantito che verrebbe usato per l'ammontare dell'esposizione nel metodo standardizzato e con il valore dell'esposizione al momento dell'inadempienza (EAD) in entrambi i metodi IRB (di base e avanzato). Visto che l'ammontare di E^* viene impiegato come valore di EAD nei due metodi IRB, per i derivati OTC soggetti ad accordi-tipo di netting esso sarebbe trattato alla stregua di un "equivalente creditizio" (calcolato come somma del costo di sostituzione e di una maggiorazione per l'esposizione potenziale futura).

Allegato 9

Metodo standardizzato semplificato¹

I. Rischio di credito – regole generali per le ponderazioni del rischio

1. Le esposizioni dovrebbero essere ponderate al netto degli accantonamenti specifici.

A. Attività verso soggetti sovrani e banche centrali

2. Le attività verso soggetti sovrani e rispettive banche centrali saranno ponderate per il rischio sulla base dei punteggi prevalenti per il rischio paese assegnati dalle agenzie per il credito all'esportazione (ECA) aderenti all' "Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits". Tali punteggi sono disponibili sul sito web dell'OCSE². La metodologia prevede otto categorie di punteggi associate ai premi minimi di assicurazione delle esportazioni. Come precisato di seguito, ogni punteggio ECA corrisponderà a una specifica categoria di ponderazione del rischio.

Punteggi ECA	0-1	2	3	4-6	7
Ponderazioni del rischio	0%	20%	50%	100%	150%

3. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza potrà essere applicata una ponderazione di rischio inferiore alle esposizioni verso i soggetti sovrani (o le banche centrali) del paese in cui le banche hanno sede, se denominate in valuta locale e finanziate³ nella stessa valuta⁴. Ove questa facoltà venga esercitata, anche altre autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche rientranti nella sfera di loro competenza di applicare la stessa ponderazione di rischio alle esposizioni verso gli stessi soggetti sovrani (o banche centrali) denominate in valuta locale e finanziate nella stessa valuta.

B. Attività verso altri soggetti ufficiali

4. Alle attività verso la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Comunità europea si applicherà una ponderazione di rischio dello 0%.

5. Le seguenti banche multilaterali di sviluppo (BMS) saranno ammesse a ricevere una ponderazione di rischio dello 0%:

- Gruppo della Banca mondiale, comprendente la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'International Finance Corporation (IFC)
- Asian Development Bank (ADB)
- African Development Bank (AfDB)
- Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
- Inter-American Development Bank (IADB)
- Banca europea per gli investimenti (BEI)

¹ Questo metodo non va inteso come un metodo alternativo per il calcolo dei requisiti minimi di capitale. Piuttosto, esso raggruppa in un'unica sede le opzioni più semplici per calcolare le attività ponderate per il rischio.

² La classificazione del rischio paese prevalente ("consensus") è disponibile sul sito web dell'OCSE (<http://www.oecd.org>), alla pagina Trade – Export Credit Arrangement.

³ Ciò equivale a dire che la banca dovrebbe altresì detenere passività denominate in valuta locale.

⁴ Questa minore ponderazione del rischio potrebbe essere estesa alla ponderazione di garanzie reali e personali.

- Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
 - Nordic Investment Bank (NIB)
 - Caribbean Development Bank (CDB)
 - Islamic Development Bank (IDB)
 - Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (BSCE)
6. La ponderazione standard per le attività verso altre BMS sarà del 100%.
7. Le attività verso enti del settore pubblico (ESP) nazionali saranno ponderate per il rischio conformemente ai criteri di ponderazione previsti per le attività verso le banche di quel paese. A discrezione dell'autorità nazionale di vigilanza i crediti verso ESP nazionali potranno anche essere trattati alla stregua di attività verso soggetti sovrani nella cui giurisdizione tali ESP hanno sede⁵. Ove questa facoltà venga esercitata, altre autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche rientranti nella sfera di propria competenza di ponderare nello stesso modo le attività verso tali ESP.

C. Attività verso banche e società di intermediazione mobiliare

8. Alle banche sarà assegnata una ponderazione di rischio basata su quella delle attività verso il paese in cui esse hanno sede legale (cfr. paragrafo 2). Il trattamento è sintetizzato nella tabella seguente:

Punteggi ECA per soggetti sovrani	0–1	2	3	4–6	7
Ponderazioni del rischio	20%	50%	100%	100%	150%

9. Laddove l'autorità nazionale di vigilanza abbia scelto di applicare il trattamento preferenziale alle attività verso soggetti sovrani come descritto al paragrafo 3, essa può altresì assegnare una ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole di quella assegnata alle attività verso soggetti sovrani – subordinatamente a una soglia minima del 20% – alle attività verso banche con durata originaria pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate in valuta locale.

10. Le attività verso società di intermediazione mobiliare possono essere trattate alla stregua delle attività verso banche, a condizione che tali società siano soggette a norme prudenziali e regolamentari paragonabili a quelle previste nel presente Schema (fra cui, in particolare, requisiti patrimoniali basati sul rischio)⁶. In caso contrario, per tali attività si dovrebbero applicare le regole previste per i crediti verso imprese.

⁵ Gli esempi che seguono rappresentano una possibile classificazione degli ESP sulla base di un fattore specifico, quale la potestà di imposizione fiscale. Tuttavia, possono esservi altri criteri per stabilire il trattamento applicabile alle varie categorie di ESP, come ad esempio la misura delle garanzie personali fornite dall'amministrazione centrale:

- le **amministrazioni regionali** e gli **enti locali** potrebbero essere ammessi allo stesso trattamento dei crediti verso soggetti sovrani o le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che abbiano specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempienza;
- gli **organi amministrativi responsabili nei confronti di amministrazioni centrali e regionali o di enti locali e altre imprese non commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali o periferiche potrebbero non aver diritto allo stesso trattamento riservato ai crediti verso i rispettivi soggetti sovrani nel caso in cui siano privi della potestà di prelievo fiscale o di un assetto istituzionale come sopra descritto. Qualora tali entità siano soggette a norme stringenti in materia di prestiti e non siano passibili di fallimento in virtù del loro particolare status giuridico, potrebbe essere appropriato applicare ai relativi crediti lo stesso trattamento riservato a quelli verso banche;
- le **imprese commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali, regionali o enti locali potrebbero essere trattate alla stregua di normali aziende commerciali. Ove esse operino come società in regime di concorrenza – e a prescindere dal fatto che i loro azionisti di riferimento siano amministrazioni centrali, regionali o enti locali – le autorità di vigilanza potrebbero tuttavia decidere di equipararle alle società, applicando loro le corrispondenti ponderazioni di rischio.

⁶ Ciò vale a dire requisiti patrimoniali comparabili a quelli applicati dalle banche ai sensi del presente Schema. Nel concetto di "comparabile" è implicito che la società di intermediazione mobiliare (ma non necessariamente la sua casa madre) sia soggetta a regolamentazione e vigilanza su base consolidata in relazione a ogni eventuale affiliata "a valle".

D. Attività verso imprese

11. La ponderazione standard per le attività verso imprese, comprese le compagnie di assicurazione, sarà del 100%.

E. Attività ricomprese nei portafogli regolamentari al dettaglio

12. Le attività che soddisfano i criteri elencati al paragrafo 13 potranno essere considerate a fini di computo del patrimonio di vigilanza come attività al dettaglio ("retail") e ricomprese in un apposito portafoglio regolamentare al dettaglio. Le esposizioni incluse in tale portafoglio potranno avere una ponderazione del 75%, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 18 per i crediti scaduti.

13. Per essere inclusi nel portafoglio "retail" regolamentare i crediti devono soddisfare i quattro criteri di seguito elencati:

- criterio della destinazione – esposizione nei confronti di una o più persone fisiche, ovvero di un'impresa di piccole dimensioni;
- criterio della tipologia di prodotto – esposizione in una delle seguenti forme tecniche: crediti e linee di credito rotativi (tra cui carte di credito e scoperti di conto), prestiti personali e contratti di leasing (ad esempio, finanziamenti rateali, mutui per l'acquisto o il leasing di autoveicoli, prestiti agli studenti, crediti al consumo), facilitazioni e aperture di credito a favore di piccole imprese. I titoli (come obbligazioni e azioni), quotati o meno, sono espressamente esclusi da questa categoria. I mutui ipotecari sono esclusi nella misura in cui sono ammessi al trattamento riservato ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali (cfr. paragrafo 15);
- criterio del frazionamento – l'autorità di vigilanza deve assicurarsi che il portafoglio "retail" regolamentare sia diversificato in misura sufficiente a ridurre i rischi, giustificando una ponderazione del 75%. Un modo per conseguire questo risultato potrebbe consistere nel fissare un limite quantitativo in base al quale l'esposizione aggregata verso un'unica controparte⁷ non possa superare lo 0,2% del portafoglio "retail" complessivo;
- criterio dell'esposizione unitaria massima consentita – l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non può eccedere la soglia di €1 milione.

14. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare se le ponderazioni di rischio di cui al paragrafo 12 siano da considerarsi troppo basse sulla base dei passati episodi di inadempienza per questo tipo di esposizioni nelle rispettive giurisdizioni. Esse potranno pertanto richiedere alle banche di innalzare tali coefficienti, ove opportuno.

F. Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali

15. I crediti totalmente garantiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione avranno un coefficiente di ponderazione del 35%. Nell'applicare questo coefficiente, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi – tenuto conto della regolamentazione nazionale per la concessione di finanziamenti all'edilizia abitativa – che questa ponderazione di favore venga applicata in modo restrittivo ai soli immobili residenziali e in osservanza di rigorosi criteri cautelativi, come l'esistenza di un consistente margine di garanzia addizionale sull'ammontare del prestito basato su stringenti regole di valutazione. Le autorità di vigilanza dovrebbero maggiorare la ponderazione standard in caso di inosservanza di tali criteri.

16. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare se le ponderazioni di rischio di cui al paragrafo 15 siano da considerarsi troppo basse sulla base dei passati episodi di inadempienza verificatisi per questo tipo di esposizioni nelle rispettive giurisdizioni. Esse potranno pertanto richiedere alle banche di innalzare tali coefficienti, ove opportuno.

⁷ Per "esposizione aggregata" si intende l'ammontare lordo (ossia, senza tener conto di eventuali CRM) di tutte le forme di esposizione debitoria (ad esempio, prestiti o aperture di credito) che soddisfino singolarmente gli altri tre criteri. Inoltre, l'espressione "verso un'unica controparte" fa riferimento a uno o più soggetti che possano essere considerati come un singolo beneficiario (ad esempio, nel caso di una piccola impresa affiliata a un'altra piccola impresa, il limite si applicherebbe all'esposizione aggregata della banca verso entrambe le entità).

G. Crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali

17. Ai mutui ipotecari su immobili commerciali si applicherà una ponderazione del 100%.

H. Prestiti scaduti

18. La parte non garantita di un prestito (diverso da un mutuo ipotecario qualificato su immobile residenziale) scaduto da oltre 90 giorni, al netto degli accantonamenti specifici (comprese le svalutazioni parziali), avrà una delle seguenti ponderazioni⁸:

- 150%, se gli accantonamenti specifici sono inferiori al 20% dell'ammontare in essere del prestito;
- 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 20% dell'ammontare in essere del prestito;
- 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 50% dell'ammontare in essere del prestito, ma con facoltà dell'autorità di vigilanza di ridurre la ponderazione al 50%.

19. Per definire la parte garantita di un prestito scaduto valgono le stesse garanzie reali e personali idonee ai fini della CRM (cfr. Sezione II)⁹. Nel valutare il criterio del frazionamento di cui al paragrafo 13, i crediti al dettaglio scaduti dovranno essere esclusi dal portafoglio "retail" regolamentare complessivo ai fini della ponderazione per il rischio.

20. In aggiunta alle fattispecie descritte al paragrafo 18, un prestito scaduto totalmente coperto da garanzie reali non rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 50 potrà ottenere una ponderazione di rischio del 100% qualora i relativi accantonamenti siano pari ad almeno il 15% dell'ammontare in essere del prestito. Queste tipologie di garanzia reale non trovano riscontro in altre prescrizioni del metodo standardizzato semplificato. Le autorità di vigilanza dovrebbero fissare rigorosi criteri operativi per assicurare la qualità della garanzia reale.

21. Con riferimento ai mutui ipotecari qualificati su immobili di tipo residenziale, ai prestiti della specie scaduti da oltre 90 giorni dovrà essere applicata una ponderazione del 100%, al netto degli accantonamenti specifici. Se questi ultimi sono pari ad almeno il 20% dell'ammontare in essere dei prestiti scaduti, le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà di ridurre al 50% la ponderazione applicabile alla parte rimanente del prestito.

I. Categorie a più alto rischio

22. Le autorità nazionali di vigilanza potranno decidere di applicare una ponderazione pari o superiore al 150% che rifletta i maggiori rischi associati ad altre attività, quali gli investimenti in "venture capital" e quelli in "private equity".

J. Altre attività

23. Il trattamento delle esposizioni risultanti da operazioni di cartolarizzazione è presentato separatamente nella Sezione IV. La ponderazione standard per tutte le altre attività sarà del 100%¹⁰. Gli investimenti in azioni o strumenti di patrimonializzazione emessi da banche o società di intermediazione mobiliare saranno ponderati al 100%, a meno che non siano stati dedotti dal capitale ai sensi della Parte 1 del presente Schema.

⁸ Le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà discrezionale di consentire alle banche di equiparare i crediti non scaduti concessi a controparti assoggettate alla ponderazione di rischio del 150% alla stessa stregua di quelli scaduti di cui ai paragrafi 18-20.

⁹ Sarà stabilito un periodo transitorio di tre anni durante il quale, a discrezione delle autorità nazionali, potrà essere ammessa una più ampia gamma di garanzie reali.

¹⁰ Tuttavia, a discrezione delle autorità nazionali, l'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, può essere trattato alla stregua del contante e ponderato allo 0%. Inoltre, le partite liquide in attesa di riscossione possono essere ponderate al 20%.

K. Posizioni fuori bilancio

24. Nel metodo standardizzato semplificato le poste fuori bilancio saranno convertite in "equivalenti creditizi" mediante l'impiego di fattori di conversione del credito (FCC). Ai coefficienti di ponderazione per il rischio di controparte nelle operazioni in strumenti derivati OTC non verranno applicati particolari massimali.

25. Alle aperture di credito con scadenza originaria non superiore a un anno e a quelle con scadenza originaria superiore a un anno si applicheranno, rispettivamente, FCC del 20 e del 50%. Tuttavia, gli impegni revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso, o in cui è prevista di fatto l'interruzione automatica dell'esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario, avranno un fattore di conversione dello 0%¹¹.

26. Le operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia effettuate da banche, comprese quelle risultanti da transazioni del tipo PcT (pronti contro termine attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli), saranno assoggettate a un FCC del 100%. Nei casi in cui l'esposizione convertita in "equivalente creditizio" è assistita da garanzie reali idonee, si rinvia alla Sezione II.D.3 per il calcolo delle attività ponderate per il rischio.

27. Alle lettere di credito autoliquidanti per transazioni mercantili (ad esempio, crediti documentari nei quali la spedizione della merce ha funzione di garanzia) si applica un FCC del 20% sia alla banca ordinante che alla banca confermante.

28. Nel caso in cui vi sia un obbligo a fornire un impegno su una posta fuori bilancio, le banche devono impiegare il minore fra i due FCC applicabili.

29. Agli FCC non specificati ai paragrafi 24–28 si applica la definizione dell'Accordo del 1988.

30. Per quanto riguarda le transazioni in titoli e in cambi in attesa di regolamento, il Comitato ritiene che le banche siano esposte al rischio di credito di controparte a far tempo dalla data dell'operazione, a prescindere dalla registrazione o dalla contabilizzazione di quest'ultima. Fino a quando non verrà effettuata una ulteriore revisione del trattamento del rischio di credito di controparte, tuttavia, la specificazione di un requisito patrimoniale per questo tipo di operazioni all'interno del presente Schema è rinviata. Nel frattempo, le banche sono incoraggiate a sviluppare, porre in atto e affinare sistemi per l'individuazione e il monitoraggio delle esposizioni al rischio di credito derivanti da transazioni in attesa di regolamento, atti a fornire all'alta direzione informazioni che facilitino un'azione tempestiva.

31. Il differimento di uno specifico requisito patrimoniale non concerne le transazioni in titoli e in cambi non perfezionate. Le banche devono monitorare attentamente queste operazioni fin dal primo giorno in cui si manifesta l'inadempienza. Le autorità nazionali di vigilanza richiederanno per le transazioni non perfezionate l'applicazione di un requisito patrimoniale adeguato e appropriato, tenendo in considerazione i sistemi in uso presso le banche domestiche e la necessità di preservare l'ordinato funzionamento del mercato nazionale.

II. Attenuazione del rischio di credito

A. Considerazioni preliminari

1. Introduzione

32. Le banche utilizzano varie tecniche per ridurre i rischi di credito in cui incorrono. L'esposizione può essere assistita in tutto o in parte da garanzia reale in contante o in titoli; un prestito può essere garantito da terzi.

¹¹ In alcuni paesi le aperture di credito al dettaglio sono considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata.

33. Nei casi in cui tali tecniche soddisfino i criteri operativi specificati di seguito, potrà essere riconosciuta l'attenuazione del rischio di credito (CRM).

2. Osservazioni generali

34. Lo schema delineato in questa sezione si applica alle esposizioni del "banking book" nel metodo standardizzato semplificato.

35. Una operazione trattata con tecniche di CRM non dovrebbe in nessun caso essere soggetta a un requisito patrimoniale più alto di quello attribuito a una transazione identica per la quale tali tecniche non sono state adottate.

36. Dovrà essere evitato il doppio computo degli effetti derivanti dall'adozione di tecniche di CRM. Pertanto, i crediti cui è assegnato un rating specifico che tiene già conto della CRM non beneficeranno di alcun riconoscimento aggiuntivo a fini prudenziali. Inoltre, nello schema CRM non saranno ammessi rating riferiti alla sola esposizione in linea capitale.

37. Benché le banche impieghino tecniche di CRM per ridurre il loro rischio di credito, tali tecniche generano rischi (residuali) che potrebbero rendere meno efficace l'effetto complessivo della CRM. Qualora questi rischi non siano adeguatamente controllati, le autorità di vigilanza potranno imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi o adottare altre misure regolamentari, come previsto nel secondo pilastro.

38. L'impiego di tecniche di CRM è volto a ridurre o trasferire il rischio di credito, ma può parimenti accrescere altri rischi in capo alla banca, come il rischio legale, il rischio operativo, il rischio di liquidità e il rischio di mercato. Pertanto, è di fondamentale importanza che le banche adottino solidi processi e dispositivi per controllare tali rischi, fra cui piani strategici, analisi dei crediti sottostanti, procedure di valutazione, indirizzi e meccanismi gestionali, sistemi, controllo dei rischi da disallineamento ("roll-off"), gestione della concentrazione del rischio derivante dall'uso di tecniche di CRM da parte delle banche e sua interazione con il complessivo profilo di rischio creditizio delle stesse.

39. Al fine di ottenere un contenimento del capitale richiesto a fini regolamentari per ciascuna forma di CRM, le banche dovranno osservare anche i principi del terzo pilastro.

3. Certezza giuridica

40. Affinché una banca possa ottenere una riduzione dei requisiti patrimoniali, tutta la documentazione impiegata per le transazioni assistite da garanzia reale o personale deve essere vincolante per tutte le parti e legalmente opponibile in ogni giurisdizione interessata. Le banche devono avere effettuato tutti gli adeguati accertamenti di legge al riguardo, di modo che le loro conclusioni poggino su una solida base giuridica, e condurre all'occorrenza ulteriori verifiche per assicurare che la documentazione mantenga nel tempo la sua validità legale.

4. Copertura proporzionale

41. Se l'ammontare garantito (o a fronte del quale è detenuta la protezione) è inferiore a quello dell'esposizione e le quote garantite e non garantite hanno lo stesso rango, ossia la banca e il garante concorrono pro quota alle perdite, lo sgravio patrimoniale sarà concesso su base proporzionale: la quota protetta dell'esposizione riceverà il trattamento applicabile alla garanzia reale o alla controparte e la quota restante sarà trattata come esposizione non garantita.

B. Operazioni assistite da garanzia reale

42. Una transazione è assistita da garanzia reale ("collateral") quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- una banca presenta un'esposizione creditizia effettiva o potenziale;

- l'esposizione creditizia effettiva o potenziale è coperta in tutto o in parte da garanzia reale fornita dalla controparte¹² o da terzi per conto della controparte.

43. Nell'ambito della versione semplificata del metodo standardizzato, si applicherà unicamente l'approccio semplificato del metodo standardizzato in cui, analogamente all'Accordo del 1988, la ponderazione di rischio della garanzia reale sostituisce quella della controparte per la porzione garantita dell'esposizione (generalmente soggetta a una soglia minima del 20%). È riconosciuta l'esistenza di una garanzia parziale. Non sono consentiti disallineamenti di scadenza o di valuta tra esposizione sottostante e garanzia reale.

1. Requisiti minimi

44. In aggiunta ai requisiti generali di certezza giuridica descritti al paragrafo 40, dovranno essere soddisfatti i requisiti operativi di seguito specificati.

45. La garanzia reale deve essere prestata per una durata non inferiore a quella dell'esposizione e valutata ai prezzi di mercato ("marking-to market"). La sua rivalutazione deve avvenire con frequenza almeno semestrale.

46. Affinché la garanzia reale possa fornire una protezione, non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra la qualità creditizia della controparte e il valore della garanzia. Ad esempio, i titoli emessi dalla controparte – o da altra entità collegata del gruppo – offrirebbero una scarsa protezione e verrebbero pertanto considerati non idonei.

47. Le banche devono disporre di chiare e solide procedure per la tempestiva escussione della garanzia reale.

48. Se la garanzia reale è depositata presso terzi, le banche devono assumere ogni ragionevole misura per assicurarsi che il depositario tenga distinta tale garanzia dai propri elementi patrimoniali.

49. Quando una banca organizza, in veste di intermediario, transazioni di tipo PcT (ossia, PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) fra un cliente e una parte terza garantendo al cliente che quest'ultima rispetterà i propri obblighi, la banca incorre in un rischio equivalente a quello che avrebbe assunto se fosse stata essa stessa controparte nella transazione. In tali circostanze, le banche saranno tenute a calcolare i requisiti patrimoniali come se fossero partecipanti dirette all'operazione.

2. Garanzie reali idonee

50. Sono idonei al riconoscimento i seguenti strumenti di garanzia reale:

- contante (nonché certificati di deposito e strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice) in deposito presso la banca esposta al rischio di controparte^{13, 14};
- oro;
- titoli di debito emessi da soggetti sovrani il cui merito di credito sia almeno pari alla categoria 4¹⁵;

¹² In questa sezione il termine "controparte" è impiegato per indicare la parte verso cui la banca vanta un'esposizione creditizia in bilancio o fuori bilancio, effettiva ovvero potenziale. Tale esposizione può, ad esempio, assumere la forma di prestito in contante o in titoli (nel qual caso, la controparte si configurerebbe tipicamente come parte debitrice), di titoli costituiti in garanzia, di impegni o esposizioni nel quadro di un contratto derivato OTC.

¹³ Le "credit linked notes" finanziate in contanti emesse da una banca a fronte di esposizioni nel "banking book" che soddisfino i criteri previsti per i derivati su crediti saranno trattate alla stregua di esposizioni garantite da contante.

¹⁴ Ove depositi in contante, certificati di deposito o strumenti assimilabili emessi da una banca creditrice siano detenuti a garanzia presso una banca terza e non a titolo di custodia, siano esplicitamente costituiti in garanzia o ceduti in pegno a favore della stessa banca creditrice, e la garanzia/cessione sia incondizionata e irrevocabile, all'ammontare dell'esposizione coperto dalla garanzia reale (compresa l'applicazione di eventuali scarti per il rischio di cambio) sarà applicata la ponderazione di rischio della banca terza.

¹⁵ La categoria si riferisce ai punteggi ECA di cui al paragrafo 2.

- titoli di debito emessi da ESP equiparati dall'autorità nazionale di vigilanza a soggetti sovrani e il cui merito di credito sia almeno pari alla categoria 4¹⁵.

3. Ponderazioni di rischio

51. La quota del credito assistita dal valore di mercato della garanzia reale riconosciuta avrà la ponderazione di rischio applicabile a tale garanzia. La ponderazione della quota garantita sarà soggetta a una soglia minima del 20%. Alla quota restante del credito dovrà essere assegnata una ponderazione appropriata alla controparte. Entrambe le contropartite dell'operazione garantita (ad esempio, i PcT sia attivi che passivi) saranno soggette all'applicazione del requisito patrimoniale.

52. Non si applicherà la soglia del 20% per la ponderazione di operazioni assistite da garanzia reale e potrà essere attribuita una ponderazione dello 0% se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

- la garanzia è costituita da un deposito di contanti;
- la garanzia è costituita da titoli di soggetti sovrani/ESP ammessi a una ponderazione dello 0% e al suo valore di mercato è stato applicato uno scarto del 20%.

C. Operazioni assistite da garanzia personale

53. Se le garanzie personali soddisfano i requisiti operativi minimi di seguito specificati, le autorità di vigilanza – dopo averne accertata l'osservanza – potranno consentire alle banche di considerare tali forme di protezione creditizia nel calcolo dei requisiti patrimoniali.

1. Requisiti minimi

54. Una garanzia (controgaranzia) personale deve rappresentare un'obbligazione diretta in capo al fornitore della protezione e riferirsi esplicitamente a una specifica esposizione o a un pool di esposizioni, così che l'entità della copertura sia chiaramente definita e incontrovertibile. Se si esclude il mancato pagamento da parte dell'acquirente della protezione dell'importo dovuto a fronte del contratto di protezione creditizia, la copertura deve essere irrevocabile: non sono ammesse clausole contrattuali che aumentino il costo effettivo della copertura a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione garantita. Inoltre, la garanzia non deve essere soggetta a condizioni; non sono consentite clausole contrattuali, al di fuori di quelle rientranti sotto il diretto controllo della banca, che evitino al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti nel caso in cui la controparte originaria non abbia adempiuto alla/e obbligazione/i prevista/e dal contratto.

55. In aggiunta alle prescrizioni in materia di certezza legale di cui al paragrafo 40, il riconoscimento di una garanzia personale presuppone che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) in caso di inadempimento (insolvenza o mancato pagamento) della controparte riconosciuto come tale, la banca può rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute ai sensi della documentazione che disciplina la transazione. Il garante può effettuare un pagamento in un'unica soluzione a fronte di tutte le somme dovute alla banca ai sensi della suddetta documentazione, ovvero assumersi le future obbligazioni di pagamento della controparte coperte dalla garanzia. La banca deve avere il diritto di ricevere dal garante tutti questi pagamenti senza dover previamente intraprendere azioni legali al fine di perseguire la controparte a fronte del mancato pagamento;
- b) la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
- c) fatta eccezione per quanto stabilito nella frase seguente, il garante copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore sottostante in base alla documentazione che disciplina la transazione, come ad esempio quelli relativi al valore nozionale, ai margini, ecc. Qualora una garanzia personale copra unicamente i pagamenti in linea capitale, gli interessi e gli altri pagamenti non coperti andrebbero trattati alla stregua di importi non garantiti.

2. Garanti (controgaranti) idonei

56. Sarà riconosciuta la protezione del credito fornita dai seguenti soggetti: soggetti sovrani¹⁶, ESP e altri soggetti con ponderazione di rischio pari al massimo al 20% e inferiore a quella della controparte.

3. Ponderazioni di rischio

57. Alla quota protetta dell'esposizione è assegnata la ponderazione di rischio relativa al fornitore della protezione e a quella non protetta la ponderazione della controparte sottostante.

58. Come specificato al paragrafo 3, le autorità nazionali di vigilanza potranno discrezionalmente applicare una ponderazione di rischio inferiore all'esposizione che una banca detiene nei confronti di soggetti sovrani (o banche centrali) del paese in cui ha sede la banca stessa, e che sia denominata e finanziata in moneta locale. Altre autorità di vigilanza potranno estendere tale trattamento alle quote di attività assistite da garanzia di quel soggetto sovrano (o banca centrale) nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata in valuta locale e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

59. Le poste rientranti nelle soglie di rilevanza al disotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni di tipo "prima perdita" non trasferite ("retained first loss position") e devono essere dedotte integralmente dal patrimonio della banca che acquista la protezione.

D. Altri aspetti relativi al trattamento delle tecniche di CRM

Trattamento di tecniche di CRM molteplici

60. Quando una banca dispone di più strumenti di attenuazione del rischio a fronte di una singola esposizione (ad esempio, una garanzia reale e una personale a parziale copertura del credito), essa dovrà suddividere l'esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di strumento di CRM (la parte coperta da garanzia reale, quella da garanzia personale, ecc.) e per ciascuna quota procedere separatamente al calcolo delle attività ponderate per il rischio. Analogamente, quando le protezioni del credito fornite da un singolo venditore hanno scadenze diverse, essa deve essere ripartita in protezioni separate.

III. Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione

A. Ambito di applicazione delle operazioni rientranti nello schema per la cartolarizzazione

61. Una cartolarizzazione tradizionale è una struttura in cui i flussi di cassa generati da un portafoglio sottostante di esposizioni sono utilizzati per coprire almeno due diverse posizioni di rischio o "tranche" stratificate che riflettono differenti livelli di rischiosità. I pagamenti agli investitori dipendono dall'andamento delle specifiche esposizioni sottostanti e non da un'obbligazione del soggetto che ha originato quelle esposizioni. Le strutture per tranche che caratterizzano la cartolarizzazione differiscono dagli ordinari strumenti di debito "senior"/subordinati, in quanto le tranche "junior" possono assorbire le perdite senza interrompere i pagamenti contrattuali relativi alle posizioni di rischio dotate di maggiore grado di priorità nel rimborso; viceversa, il livello di subordinazione tipica in un'operazione caratterizzata da posizioni in una struttura senior/junior attiene essenzialmente alla priorità dei diritti patrimoniali vantati sul ricavato di una liquidazione.

¹⁶ Ivi compresi la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Comunità europea.

62. Le esposizioni creditizie connesse con operazioni di cartolarizzazione sono di seguito definite “esposizioni derivanti da cartolarizzazione”.

B. Ruoli consentiti alle banche

63. Una banca che adotta la versione semplificata del metodo standardizzato potrà assumere unicamente il ruolo di banca investitrice nel quadro di operazioni di cartolarizzazione tradizionali. Per “banca investitrice” si intende un’istituzione – diversa dalla banca “originator” o “servicer” – che si assume il rischio economico di un’esposizione derivante da cartolarizzazione.

64. La banca “originator” è quella da cui originano – direttamente o indirettamente – le esposizioni creditizie oggetto di cartolarizzazione; la banca “servicer” è quella che gestisce su base giornaliera le esposizioni creditizie sottostanti una cartolarizzazione, provvedendo alla riscossione in linea capitale e interessi, per trasmettere poi tali incassi a coloro che investono nell’operazione. Nel metodo standardizzato semplificato, una banca non dovrebbe offrire supporto al credito (“credit enhancement”), linee di liquidità o altre forme di sostegno finanziario a un’operazione di cartolarizzazione.

C. Trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione

65. Le banche che adottano il metodo standardizzato semplificato per il rischio di credito relativamente alla/e esposizione/i cartolarizzata/e possono adottare una versione semplificata del metodo standardizzato per lo schema di cartolarizzazione.

66. Le banche investitrici applicheranno alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione una ponderazione standard del 100%. Per le posizioni di tipo “prima perdita” (“first loss”) acquisite sarà richiesta la deduzione dal patrimonio; questa verrà effettuata per il 50% dal patrimonio di base e per il restante 50% dal patrimonio supplementare.

IV. Rischio operativo

67. Il metodo standardizzato semplificato per il rischio operativo è il metodo base, secondo il quale le banche devono detenere mezzi propri nella misura fissa del 15% dei valori positivi del margine di intermediazione medio riferito ai tre esercizi precedenti.

68. Il margine di intermediazione è definito come reddito netto da interessi più reddito netto non da interessi¹⁷. Si intende che questa misura dovrebbe: (i) essere al lordo di ogni accantonamento (ad esempio, per interessi di mora); (ii) essere al lordo dei costi operativi, comprese le commissioni corrisposte a fornitori di servizi esternalizzati¹⁸; (iii) escludere i profitti o le perdite realizzati sulla vendita di titoli del “banking book”¹⁹; (iv) escludere le partite straordinarie o irregolari, nonché i proventi derivanti da assicurazioni.

69. Si invitano le banche che adottano tale approccio a conformarsi alle linee guida fissate al riguardo dal Comitato nel documento *Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo* (febbraio 2003).

¹⁷ Così come definito dalle autorità nazionali di vigilanza e/o dagli standard contabili.

¹⁸ Diversamente dalle commissioni corrisposte per servizi esternalizzati, quelle ricevute dalle banche che forniscono servizi di outsourcing dovranno essere incluse nella definizione di margine di intermediazione.

¹⁹ I profitti o le perdite realizzati su titoli classificati “detenuti fino a scadenza” e “per negoziazione”, che costituiscono voci tipiche del “banking book” (in base a talune prescrizioni contabili, ad esempio), sono anch’essi esclusi dalla definizione di margine di intermediazione.